

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1231

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDI, INGRAO, GULLO, SPAGNOLI, ZOBOLI, SFORZA, RE GIUSEPPINA, FASOLI, COCCIA, DE FLORIO, CRAPSI, BAVETTA, PELLEGRINO, ACCREMAN

Presentata il 16 aprile 1964

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta corrisponde all'esigenza di dare alla Magistratura e al Paese una legge che elimini le deformazioni autoritarie che viziano la legge del 24 marzo 1958, n. 195 e che attribuisca al Consiglio Superiore della Magistratura una compiuta struttura elettivamente e funzionalmente democratica e la pienezza dei compiti delineati dalla Costituzione.

Già la sentenza n. 168 del 1963 emessa dalla Corte Costituzionale, pur nei suoi limiti evidenti e malgrado l'angustia della visione dell'autonomia della Magistratura, ha riconosciuto la illegittimità costituzionale di una parte della legge e ha posto motivi di riflessione e di riesame della materia al legislatore.

Ma all'origine della questione stanno la coscienza diffusa nel Paese sulla crisi della giustizia e l'oggettivo distacco della stessa dai problemi che la nostra società pone e dal modo di risolverli, che la Costituzione determina e che un largo movimento democratico originariamente indica.

La maturità di questo moto di idee e di forze popolari che hanno dimostrato a Roma come in Umbria, sottolineando la frattura fra le sentenze e la valutazione della coscienza sociale, è testimoniata dalla chiarezza delle soluzioni che si riassumono nella richiesta di garanzie per l'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità del giudice e da una radicale

riforma dei codici in congruenza con la Costituzione e sul binario delle aspirazioni sociali e politiche del nostro tempo.

Del resto la profondità e l'ampiezza del fenomeno trova una sua conferma nell'orientamento prevalente nella stessa Magistratura attraverso l'Associazione nazionale magistrati che, da tempo ed ultimamente ad Alghero, ha approfondito con passione ed ampiezza di prospettive, le cause e le soluzioni della crisi della giustizia.

Particolarmente, a proposito della riforma della legge sul Consiglio Superiore della Magistratura, anche in quel recente congresso, si è reclamata una completa autonomia del Consiglio Superiore anche nella sua organizzazione interna, si è ribadita la antidemocraticità delle elezioni per categorie richiedendo che sia attribuito a tutti i magistrati il diritto di elezione di tutti i componenti elettivi del Consiglio Superiore e che — come da qualche parte è stato chiesto — siano esclusi dal voto i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La nostra proposta di legge si muove nella direzione dei principi suesposti, anche se è parso corretto a noi più che escludere dal diritto di voto i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, vietare che gli stessi possano essere destinati presso i Ministeri, in quanto questo involge un problema di autono-

mia che il legislatore deve affrontare sia per i magistrati ordinari che per i giudici speciali (Corte dei conti e Consiglio di Stato).

Le soluzioni contenute nella presente proposta di legge sono ovviamente parte di quel programma generale di riforma dell'amministrazione della giustizia che costituisce un capitolo ineliminabile di un rinnovamento democratico del Paese.

Ciò spiega la nostra costante attenzione non occasionale né strumentale, ma inerente organicamente alla riforma dell'assetto giudiziario, che ha una antica data e che si è avviata con i primi passi del nostro movimento ideale.

Acutamente fu infatti osservato che « il rinnovamento processuale ebbe una importanza non lieve nella sfera politica determinando un rafforzamento della tendenza all'indipendenza della Magistratura » (vedi Gramsci, *Pasato e Presente*, p. 185).

Questo giudizio non può non apparire attuale a chi consideri come anche oggi i problemi della riforma dei codici di rito e sostanziali si presentano intimamente connessi con quelli della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Tale giudizio offre anche una risposta che va al di là di una visione settoriale dei problemi circa la priorità della riforma dei codici sull'ordinamento giudiziario e viceversa, in quanto interdipendenti sono le questioni, ed ogni progresso guadagnato in una direzione si riflette necessariamente sulle altre. Indubbiamente dipende dalla situazione concreta e dalle scelte attuali porre il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario prima o dopo la riforma dei codici.

Tuttavia non si può non sottolineare il valore politico della riforma dell'ordinamento giudiziario che viene avanti, come oggi, nei periodi di massima tensione politica e ideale.

È indubbio che, dopo la vivace battaglia sviluppatasi intorno ai contenuti costituzionali della legge 1958 e dopo la sentenza della Corte Costituzionale, oggi occorra dare attuazione al dettato costituzionale per quanto concerne le funzioni e la struttura del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il nostro gruppo, anche con questa proposta di legge, intende dare un positivo contributo autonomo sulle questioni aperte.

Infatti se è vero che la nostra proposta di legge accoglie i fermenti e gli stimoli che provengono dal seno della massima organizzazione dei magistrati, che sono del resto somma ed espressione della richiesta generale del Paese, è altrettanto evidente che la

nostra proposta traduce i temi dell'autonomia in termini di una effettiva democrazia moderna.

Non si tratta evidentemente di disseppellire il feticcio, comodo per molti usi, della Magistratura potere sovrano. Noi sappiamo che in un regime democratico sovrano è soltanto il popolo, e che da questo discende, secondo la nostra definizione il ruolo preminente del Parlamento, che dà al nostro ordinamento il carattere di regime di assemblea. Il compito vero è invece quello di dare alla Magistratura l'autonomia e lo spazio che la Costituzione le riserva e che la crescente esigenza della sua attuazione precisa.

Occorre comprendere che nell'epoca attuale, che da alcuni è stata definita, in termini probabilmente incompleti, ma incisivi, come democrazia di massa, la funzione del magistrato esce dal chiostro della controversia individuale per assumere il valore di fonte di produzione di atti che hanno rilevanza sociale per la comunità nazionale e che possono, a seconda dei contenuti, assumere il carattere di regola pratica e di spinta progressiva o di antitesi allo sviluppo democratico del Paese.

Pensiamo ai processi relativi ai fatti del 1960, nei quali la vittoriosa riscossa popolare ha sentito di essere parte nelle sentenze, o ai processi relativi a manifestazioni per la pace o connessi agli scioperi, e si ritroverà più agevolmente il senso della funzione nuova che il magistrato assume e per cui si trova spesso al centro delle più vive lotte politiche e sociali. Certo, negli sviluppi delle vicende giudiziarie si coglie tutto il senso della crisi profonda che ha investito la giustizia.

E questo non riguarda soltanto la materia penale. Nei discorsi dei procuratori generali pronunziati in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario in corso, si riflettono analisi e giudizi precisi come quelli formulati dal procuratore generale Felici della Corte di Appello di Perugia.

« Per la materia civile ci si potrebbe piuttosto attendere con l'accentuarsi sempre più, fino al limite più basso della parabola apparentemente discendente della litigiosità, che le aule giudiziarie rimangano pressoché deserte e che i magistrati civili rimangano a studiare le sole cause superstite; quelle di antichissima data.

Ciò perché è evidente che il cittadino non è soddisfatto dell'andamento della giustizia civile ».

L'ampiezza di incidenza della funzione giudiziaria è determinata oltre che dalla pre-

senza ed attività di ampi aggregati sociali (cooperative, consorzi, associazioni, ecc.), che possono essere destinatari dell'attività giurisdizionale, anche dalla prospettiva che nuove leggi di attuazione della Costituzione siano approvate, con i contenuti rivolti a tutelare i problemi sociali.

La proposta di legge per la giusta causa ad esempio, affida al magistrato la funzione di accertare la esistenza di motivi di licenziamento, immettendo in tal modo la Magistratura in un punto febbrile della vita del lavoro che ha legami reali con la sostanza della democrazia e della giustizia.

Ma questo è solo un esempio, oltre il quale occorre guardare, per afferrare il nuovo campo di azione riservato al magistrato dall'attuazione della Costituzione.

Quando infatti la nostra Costituzione prevede in modo esplicito la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni la eguaglianza della donna, la pari dignità sociale del lavoratore e che « compito della Repubblica è di rimuovere gli ostacoli alla attuazione di essa », prevede una posizione nuova del lavoratore, superando la tesi fra cittadino-lavoratore, e non solo il riconoscimento ma il positivo intervento dello Stato per assicurare l'effettiva e sostanziale uguaglianza.

Dall'attuazione di una legislazione che si muova sui binari predetti non può che derivare la possibilità di un intervento sempre più ampio anche da parte della funzione giudiziaria. Per questo riteniamo che i compiti della magistratura sono destinati a ricevere un contenuto enormemente più ampio dell'attuazione della Costituzione e in legame con i problemi posti dalla nostra società.

Discende da ciò la conseguenza che la riforma dell'amministrazione della giustizia (ordinamento giudiziario e codici) costituisce una delle principali riforme di struttura e il necessario complemento che consente che le acquisizioni delle altre riforme dispieghino tutti i loro effetti.

Nuove e democratiche leggi sono necessarie da parte del Parlamento e dei consigli regionali, ma queste per essere operanti debbono trovare un giudice libero ed insieme un conoscitore partecipe dell'oggetto del diritto violato e un vivo interprete delle finalità della legge.

Una interpretazione eversiva o anche miope e scolastica di una nuova codificazione, anche se democratica, rischia di frustrare e di distorcere le finalità della legge.

Di qui la esigenza primaria che sia compiutamente garantita la indipendenza della

magistratura e che insieme siano poste le condizioni per una magistratura che interpreti fedelmente le aspirazioni del popolo nel nome del quale giudica.

È certo rilevante il « senso del dovere » del magistrato, come ha ricordato la stessa sentenza della Corte Costituzionale, ma è decisivo che tale senso del dovere non sia turbato e alterato da interferenze interne od esterne e che quindi la indipendenza della magistratura sia circondata dalle necessarie garanzie.

Un'analisi della sentenza della Corte costituzionale del 1963, n. 168, ci consentirà di individuarne più facilmente i contenuti.

A parte la questione circa il carattere costituzionale o di legge ordinaria della legge che disciplina il Consiglio Superiore della Magistratura, la sentenza del 1963, n. 168, della Corte Costituzionale, pur con i limiti già denunciati, dà o richiede una risposta a tre questioni:

1) il sistema elettorale in violazione della parità della rappresentanza e della pari efficacia del voto (articolo 23 della legge del 1958 in violazione dell'articolo 104, primo comma e 107, 3 e 48 della Costituzione);

2) l'esclusività dell'iniziativa del ministro per promuovere l'attività del Consiglio Superiore (articolo 11 primo comma della legge del 1958 in violazione dell'articolo 104 primo comma, 105 e 110 della Costituzione);

3) la forma dei provvedimenti del Consiglio Superiore, attualmente adottati con decreto del Presidente della Repubblica.

In ordine al problema inerente al sistema elettorale e alla rappresentanza, la Corte costituzionale ha osservato che la questione resta deferita al legislatore ordinario. Ed è ciò che intendiamo fare con la presente proposta di legge emendando, fra l'altro, l'articolo 23 della legge del 1958, n. 195.

Per quanto riguarda la esclusività di iniziativa del Ministro, la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione stessa non sfugge al vizio di illegittimità se considerata in relazione alla portata che viene ad assumere il sistema della legge del 1958 come mezzo esclusivo per promuovere l'attività del Consiglio superiore e che « si verifica quindi la dedotta lesione dell'autonomia del medesimo in contrasto perciò con i principi della Costituzione ».

La nostra proposta intende tener conto delle conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale anche su questo punto.

Per quanto riflette la forma di approvazione dei provvedimenti del Consiglio Supe-

riore della Magistratura sommaria, lacunosa e inesatta sembra essere l'argomentazione della sentenza della Corte costituzionale che, partendo dalla considerazione che il legislatore costituente non intese stabilire una forma piena di autogoverno, finisce con il concludere che praticamente non si garanti una piena indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

Se è esatto affermare che il Costituente intese adottare una soluzione di co-governo fra rappresentanti eletti dalla Magistratura ed il Parlamento, in considerazione della preminente posizione che il Parlamento assume nel nostro sistema costituzionale, da questo si deve dedurre che lo scopo è stato proprio quello di rafforzare l'autonomia e il prestigio del Consiglio Superiore, per cui è innegabile la conseguenza che nessun altro organo costituzionale possa paralizzare le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

La dottrina, ad esempio, ha affermato chiaramente che la stessa Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, affidata dalla nostra Costituzione al Presidente della Repubblica « ha carattere puramente simbolico » (vedi *Commentario della Costituzione italiana* del Calamandrei, Volume II, pagina 217).

Si afferma anzi che « la partecipazione del Presidente alle discussioni, alle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre lo distoglierebbe dall'esercizio delle altre sue funzioni, potrebbe incidere sfavorevolmente sulla indipendenza dell'organo giudiziario ». Questa esatta analisi costituzionale deve essere tenuta presente in un momento in cui un dibattito politico e costituzionale al quale dimostrano di partecipare le masse popolari, pone il problema dei limiti di intervento del Presidente del Consiglio Superiore, e nel contempo offre la guida alla soluzione del problema della forma degli atti del Consiglio Superiore.

Senza affrontare in questa sede la discussione circa la natura di atto amministrativo dei provvedimenti del Consiglio Superiore della magistratura, è comunque evidente che, proprio per le finalità degli atti dell'organo che l'emana e per le peculiari funzioni del Consiglio Superiore, la efficacia dei predetti atti non può essere subordinata « in ogni caso » all'attività di un altro organo dello Stato, così come gli atti del Consiglio Superiore della Magistratura non possono essere posti nel nulla da un giudizio di impugnativa che assoggetterebbe l'esame del provve-

dimento del Consiglio Superiore a magistrati sottoposti al controllo di tale organo.

Per questo, senza rovesciare le conclusioni della sentenza della Corte Costituzionale, ma con l'intento di completarle, abbiamo ritenuto che, in caso di ritardo o di urgenza, il Consiglio Superiore della Magistratura possa emanare provvedimenti esecutori e che gli stessi non possono essere soggetti a gravame.

La necessità di risolvere il problema della organizzazione autonoma e interna del Consiglio Superiore della Magistratura pone la questione di emancipare lo stesso dalla preminenza che in tale organo assumono i magistrati della Cassazione.

È indubbio che il problema della riforma della Cassazione si pone oggi a tutti i livelli da quello processuale a quello dell'ordinamento giudiziario.

L'istituto della Cassazione sorse e si svolse in Italia sotto l'influsso di essenziali spinte di ordine giuridico e politico corrispondenti alle esigenze dello Stato unitario e ai contenuti che le forze, che lo guidarono, vollero imprimergli.

Non a caso, la stessa struttura della Cassazione rispecchia ancora oggi un tipo di organizzazione statuale accentrata con carattere autoritario, sia pure con intensità diversa in relazione alla varietà dei tempi.

Probante del resto è ricordare il ruolo della Cassazione nei primi anni di entrata in vigore della Costituzione e in assenza della Corte Costituzionale allorché, con la teoria delle norme programmatiche e precettive, si dette il via ad un processo di imbalsamazione della Costituzione che fortunatamente fu contrastato dalle condizioni e dalle lotte politiche e respinto dalle prime sentenze della Corte Costituzionale.

La interpretazione dell'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza in relazione dell'articolo 21 della Costituzione, le sentenze che affermano la sussistenza del reato di violazione di domicilio nei confronti della impresa privata costituiscono esempi dell'orientamento conservatore con cui la Corte di cassazione ha esaminato i problemi dell'interpretazione del diritto alla luce della Costituzione. Non è certo casuale, come autorevolmente si è ricordato al congresso di Alghero, il fatto che la Corte di cassazione abbia sollevato un numero estremamente scarso di questioni di incostituzionalità, contrariamente ai giudici in merito e soprattutto ai pretori, che hanno alimentato una varia e ricca giurisprudenza costituzionale.

È noto che i compiti della Cassazione sono precisati attualmente dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario che, integrando la formula del testo prima vigente, stabilisce che la Corte di cassazione « assicura l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e la unità del diritto oggettivo nazionale ».

Anche per questo appare urgente l'armonizzazione dell'istituto della Cassazione con la Costituzione la quale affida a tutta la magistratura il compito dell'osservanza della legge, ponendo esplicitamente i principi della pari dignità del magistrato, nella varietà delle funzioni.

L'impronta anacronisticamente monarchica dell'istituto della Cassazione, di cui è stato esattamente affermato non essere più né suprema né unica, è sottolineata dalla facoltà tuttora accentrata nel primo presidente della Corte di cassazione di assegnare un determinato ricorso alle sezioni unite, se ritiene che, data la speciale importanza delle questioni in esso proposte, il giudizio segua davanti alle sezioni unite (articolo 530 del Codice di procedura penale).

Le pericolose e varie sopravvivenze antidemocratiche nella struttura della Cassazione hanno agevolato l'assunzione di atteggiamenti incostituzionali del primo Presidente della Corte di cassazione, che ignorando la vigente legge del Consiglio superiore si è arrogato iniziative spettanti a quell'organo e più recentemente si è assunto il compito di una indebita trasmissione di encomi solenni per sentenza di condanne non ancora passata in cosa giudicata.

Aperto ed urgente è quindi il problema di ristrutturare, in senso democratico ed in armonia con la Costituzione, l'istituto della Cassazione.

Per ora, qui, affrontiamo una questione centrale per la democratizzazione del Consiglio superiore, quella della elezione dei magistrati del Consiglio da parte di tutti i Magistrati, compresi gli uditori giudiziari con funzioni e gli aggiunti giudiziari, eliminando con ciò la inammissibile distinzione vigente che prevede votazioni separate, il che oltre a consacrare un elemento di casta, concorre a tenere aperta la via alla possibilità di condizionare attraverso una minoranza, l'autonomia e l'indipendenza del Consiglio e quindi della stessa Magistratura.

Restano aperte le questioni, e quindi affidate alle eventuali iniziative successive, relative alla proporzionale nelle elezioni dei Magi-

strati del Consiglio, e ad una più penetrante norma della procedura di accertamento e di intervento del Consiglio a tutela da atti compiuti o diretti e idonei a ledere l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura.

In sede di riforma della legge sul Consiglio superiore, si rende necessario, inoltre, prevedere la eguaglianza, anche dal punto di vista funzionale, di ogni membro del Consiglio superiore, particolarmente nelle delicate attività delle Commissioni e la non impugnabilità delle decisioni del Consiglio superiore.

Ci è sembrato inoltre indispensabile prevedere che il provvedimento disciplinare possa essere promosso anche dal Ministro, in congruenza con il dettato e lo spirito della Costituzione che configura il Ministro della giustizia come il tramite fra il Parlamento e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Si prescrive di conseguenza che la predetta facoltà si eserciti dal Ministro della giustizia, su impulso del Parlamento o previa comunicazione data allo stesso.

A complemento delle altre garanzie si propongono norme tassative concernenti gli atti che costituiscono il fascicolo personale del magistrato, in ogni caso sottoposto alla custodia del Consiglio Superiore della Magistratura e che prescrivono categoricamente che non può essere svolta nessun'altra forma di inchiesta o di istruttoria a carico dei magistrati, al di fuori di quella prevista dalla legge.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge abbiamo voluto rendere più aderente ai principi della Costituzione l'istituto del Consiglio Superiore della Magistratura.

Per noi è un punto di approdo di un processo di sviluppo, che ha origine nel contributo che demmo alla Costituzione, arricchito dai dibattiti successivi di ogni legislatura per l'apporto di tanti nostri colleghi, ma soprattutto dalle meditazioni sofferte e affinate nella lotta antifascista e in questi anni duri e gloriosi, in cui è stata mantenuta aperta la via all'attuazione della Costituzione, che significa, soprattutto, per i nostri concittadini, giustizia, nel senso più ampio.

Chiediamo, anche con questa nostra iniziativa, che la capacità di emulazione delle altre forze politiche si misuri nei suoi aspetti pratici e costruttivi, su un terreno tipicamente democratico, nel senso di garantire al cittadino che il suo diritto e quello della comunità nazionale siano riconosciuti e attuati da un giudice libero.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa Corte, da diciotto componenti eletti dai magistrati ordinari secondo le norme di cui al Titolo III della presente legge, e da nove componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere ».

ART. 2.

Il n. 1 e 2 del primo comma dell'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è modificato come segue:

« Il Consiglio Superiore verifica i titoli di ammissione dei propri componenti, eletti dai magistrati, decidendo sui reclami attinenti alle elezioni, e comunica le osservazioni sui requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento, ai Presidenti delle Camere ».

ART. 3.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è convocato di diritto il primo lunedì di ogni mese, e può aggiornarsi una o più volte nel corso di ciascun mese.

L'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti, delibera con l'intervento di almeno diciotto componenti, di cui almeno dodici magistrati, ed a maggioranza di voti.

In ogni caso, nell'ipotesi di parità di voti favorevoli e contrari ad una proposta, il riesame della stessa è rinviato alla prima riunione successiva, fino al raggiungimento di una maggioranza ».

ART. 4.

Il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di commissioni permanenti o temporanee for-

mate da componenti del Consiglio stesso eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

La Commissione elegge il Presidente fra i propri componenti.

Le Commissioni saranno composte proporzionalmente da membri eletti dal Parlamento e dalla Magistratura.

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Presso la sede del Consiglio è costituito un Ufficio di segreteria, che dipende dal Consiglio stesso ed esecutivamente dal suo Presidente, e, per quanto di competenza, dai Presidenti delle Commissioni. L'Ufficio di Segreteria è presieduto da un magistrato ed è composto da magistrati e funzionari di cancelleria e d'ordine, secondo le necessità riconosciute dal Consiglio. I componenti magistrati sono nominati dal Consiglio con le modalità dei trasferimenti dei magistrati. I funzionari sono assegnati, su richiesta della Presidenza del Consiglio, sentito il Consiglio stesso, dal Ministero di grazia e giustizia. Sui predetti funzionari il Consiglio ha i poteri disciplinari normalmente spettanti agli organi della pubblica amministrazione.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese relative ai servizi ed agli uffici relativi al funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura ».

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delibera:

1) sulle assunzioni degli uditori giudiziari, sulle promozioni ad aggiunto giudiziario e degli altri magistrati, sulle assegnazioni di sedi e di funzioni, sui trasferimenti o su ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori e dei vice conciliatori, se ed in quanto non elettivi, nonché dei componenti non di ruolo delle sezioni specializzate;

3) sui requisiti e sui ricorsi relativi alla elezione di magistrati onorari consulenti per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli dall'ordinamento giudiziario;

4) sulla iniziativa dei provvedimenti disciplinari e sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, secondo le norme di legge

5) sulla concessione, nei limiti delle somme stanziare in bilancio dei compensi speciali e di ogni altra utilità di carattere economico, previste dalla legge, ai magistrati;

6) sul conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 6, nn. 1, 2, 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392, se ed in quanto non elettivi;

7) per quanto attiene alle designazioni per la nomina a magistrato di Corte di cassazione per meriti insigni, di professori e di avvocati che abbiano quindici anni di servizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 8.

Il Consiglio superiore delibera, di propria iniziativa, su ordine del giorno, predisposto dal suo Presidente e che è formulato collegialmente o, in difetto, su richiesta di un singolo componente.

Le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio sono preventivamente esaminate in sede referente dalle Commissioni competenti.

Il Consiglio può delegare poteri deliberanti alle Commissioni per materie di ordinaria amministrazione e per oggetto definito.

ART. 9.

Nei termini di un mese dalla pubblicazione delle deliberazioni adottate in Commissioni, è data facoltà di reclamo contro di esse all'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore per il riesame anche del merito.

Il reclamo si propone allo stesso Consiglio Superiore il quale delibera con l'intervento di almeno ventidue votanti, e comunque con un numero di componenti che non può essere inferiore a quello che ha deliberato la decisione impugnata.

Le decisioni del Consiglio Superiore in sede di riesame ai sensi del comma precedente, sono definitive, e non soggette a gravame.

ART. 10.

L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni d'esame a scrutinio e che, comunque, a termine di legge, assegnano i magistrati alle diverse funzioni, sono nominate dal Consiglio fra i propri componenti o quanto meno con la maggioranza formata dai medesimi, ivi compreso, in ogni caso, il Presidente della Commissione.

In seconda istanza, non potranno far parte del Collegio i membri del Consiglio che hanno partecipato alla precedente decisione.

Il Consiglio assegna alle segreterie delle Commissioni magistrati o funzionari addetti alla propria segreteria.

L'atto conclusivo delle operazioni delle Commissioni è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Consiglio Superiore, ed ogni interessato ha facoltà di proporre ricorso anche per il merito al Consiglio a sensi dell'articolo 9.

La deliberazione del Consiglio è definitiva e non soggetta a gravame.

Il Consiglio Superiore, a conclusione dei suoi lavori, procede alle nomine conseguenti ».

ART. 11.

L'articolo 14 della legge 24 marzo 1958 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di:

1) indicare al Consiglio Superiore le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi a sensi dell'articolo 7;

2) promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta al Consiglio Superiore previa notizia al Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia, prima di promuovere l'azione disciplinare, può richiedere al Consiglio superiore soltanto le informazioni necessarie;

3) chiedere al Consiglio Superiore informazioni circa il funzionamento dei servizi della giustizia;

4) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, salvo le attribuzioni del Consiglio Superiore, ed esercitare tutte altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento giudiziario ».

ART. 12.

L'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 135 è sostituito con il seguente:

« Non è consentita la destinazione di magistrati presso i Ministeri e gli uffici dipendenti.

E altresì vietato il conferimento di incarichi estranei alle funzioni di magistrato.

La violazione al primo o secondo comma del presente articolo comporta la decadenza delle funzioni di magistrato ».

ART. 13.

Al primo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte le parole:

« Tuttavia, per ragioni di urgenza, il Consiglio Superiore della Magistratura può disporre l'esecutorietà immediata dei suoi provvedimenti ».

ART. 14.

I fascicoli personali dei singoli magistrati, compresi quelli dei giudici aggiunti ed uditori giudiziari, sono custoditi esclusivamente dal Consiglio Superiore. Essi comprendono soltanto:

- 1) i documenti anagrafici;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per essere ammesso all'Ufficio, nonché l'esito dei concorsi per la nomina ad uditore od aggiunto giudiziario;
- 3) i documenti relativi ai pareri dei Consigli giudiziari e alle deliberazioni del Consiglio Superiore;
- 4) le istanze e deduzioni scritte dell'interessato, ed ogni altro documento che egli intenda inserirvi.

Il fascicolo personale non potrà contenere altre carte o documenti diversi da quelli di cui al precedente comma. Di esso potranno prendere conoscenza soltanto i componenti del Consiglio Superiore.

ART. 15.

Contro i magistrati, per iniziativa del Consiglio, o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del n. 2 dell'articolo 11, può essere promosso procedimento disciplinare, nei casi consentiti dalla legge, davanti alla Commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Prima dell'apertura di un giudizio disciplinare, il Consiglio Superiore procede ad

istruttoria a mezzo di propri componenti scelti fra i membri elettivi del Parlamento e della Magistratura.

ART. 16.

Nei giudizi disciplinari davanti alla Commissione disciplinare e all'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore, le funzioni del Pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale della Cassazione.

La difesa del magistrato, contro cui si procede, è esercitata da un avvocato iscritto negli albi delle Magistrature speciali o da un magistrato in attività di servizio nominato dall'interessato.

ART. 17.

Sarà in facoltà dell'interessato, previa notificazione della data del procedimento e dell'addebito, di comparire personalmente alla seduta davanti alla Commissione disciplinare ed al Consiglio Superiore in riunione plenaria.

Il Consiglio Superiore ha facoltà di disporre in ogni caso la comparizione personale dell'interessato.

Il giudizio disciplinare è pubblico.

ART. 18.

Contro le decisioni della Commissione disciplinare è dato reclamo, anche per il merito, nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della deliberazione all'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore. La facoltà di proporre il ricorso spetta all'interessato o a chi ha esercitato l'azione disciplinare ai sensi del primo comma dell'articolo 16.

Le deliberazioni in materia disciplinare contro cui non sia stato esperito il reclamo, di cui al comma precedente, sono definitive.

Il Consiglio Superiore in sede disciplinare giudica con l'intervento del numero minimo dei componenti previsto dall'articolo 9 della presente legge.

ART. 19.

Contro i magistrati non può essere svolta nessun'altra forma d'inchiesta o di istruttoria.

Ogni altro atto, compiuto in violazione del suddetto divieto, è nullo e di esso non può essere tenuto alcun conto.

La documentazione degli accertamenti, compiuti in violazione al divieto di cui sopra, non può essere inserita fra gli atti di ufficio.

TITOLO III.

ELEZIONE DEI MAGISTRATI
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 20.

Hanno diritto di voto i magistrati in attività di servizio, compresi gli uditori con funzioni e gli aggiunti giudiziari. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Possono essere eletti a rappresentanti nel Consiglio Superiore i magistrati, esclusi gli uditori e gli aggiunti giudiziari in attività di servizio. Non possono essere eletti i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati addetti alla segreteria del Consiglio Superiore, limitatamente alla durata dell'incarico.

ART. 21.

Gli articoli 23, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« I magistrati del Consiglio Superiore sono eletti, con voto diretto, libero uguale e segreto, in un collegio unico nazionale, in modo che siano rappresentati da almeno tre componenti, anche cumulativamente, le funzioni di magistrati di Cassazione, magistrati di Appello, magistrati di Tribunale e di Pretura, magistrati giudicanti, magistrati requirenti, magistrati investiti di funzioni dirigenti e magistrati privi di funzioni dirigenti.

Gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 20, votano per diciotto candidati, osservati i criteri di rappresentanza, di cui al comma precedente. Le schede contenenti l'indicazione di un numero maggiore di magistrati, complessivo o per funzioni, sono nulle.

I magistrati votano presso la sede del circondario ove esercitano le loro funzioni. I magistrati addetti alle Corti d'appello votano presso la sede del distretto. I magistrati addetti alla Corte di cassazione nonché quelli addetti alla Corte di appello di Roma, al Tribunale di Roma ed alle Preture del circondario di Roma, oltre a quelli addetti alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura, votano presso la sede della Corte di cassazione ».

ART. 22.

Lo scrutinio dei voti è pubblico e viene eseguito da una Commissione composta dal presidente dell'ufficio, presso cui è costituito

il seggio, e da quattro magistrati esercitanti funzioni nel circondario, nominati dal Presidente.

I risultati parziali degli scrutini debbono essere trasmessi presso la sede del Consiglio Superiore, che proclama eletti coloro che risultano fra i primi diciotto per numero di voti, tenuto conto dei criteri di rappresentanza stabiliti all'articolo 21 della presente legge.

Qualora i rappresentanti di una o più funzioni non siano risultati eletti, di essi subentreranno, fino alla concorrenza del numero dei posti da integrare, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

ART. 23.

L'articolo 28 della legge 10 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I singoli Uffici elettorali provvedono, a maggioranza, circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Analogamente provvede, per quanto di propria competenza, il Consiglio Superiore uscente ».

ART. 24.

L'articolo 37 della legge 24 marzo 1956, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti il Consiglio Superiore possono essere, su decisione presa dal Consiglio, sospesi dalla carica nelle ipotesi processuali previste dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1946, n. 511.

Decadono di diritto dalla carica, se a seguito di sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582, prima parte e primo capoverso, 594, prima parte e primo capoverso, del Codice penale ».

ART. 25.

Con legge separata, si provvederà, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad adeguare alla stessa le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958. n. 916.